

Compatisco il signor Pinna: ma chi comporterebbe la Giustizia acconciasse responsi suoi, i suoi verdetti alle asserzioni di cotesti *confidenti* o *rivelatori*?

Fu già tempo, o signori, che nelle repubbliche di Grecia e di Roma l'*accusa* era un *diritto*, uno dei più preziosi *diritti dei cittadini*. Questo diritto, non consentito ai servi, ai poveri, ai minorenni; questo diritto, riservato ai cittadini capaci de' pubblici uffici, era vietato a tutti coloro l'onore dei quali non fosse interissimo, senza macchia, e senza neo.

Allora i *cittadini* il diritto d'accusa esercitavano gratuitamente, spontaneamente, scòpertamente, la fronte alta, la mano sul cuore.

Penetrò il germe della corruzione nelle repubbliche. Guastati i costumi, nelle accuse si frammisero i *delatori* occulti, i *delatori a prezzo*, que' dessi che oggi con mite vocabolo sono chiamati *confidenti*, *rivelatori*. Allora i cittadini onesti abdicarono il diritto d'accusa: e per lo timore di poter essere confusi coi *delatori*, o le *spie*, cessarono di notificare essi stessi le prove de' reati, e di *precare il nome de' rei*; si astennero, si allontanarono dalle soglie dei Questori del maleficio. Allora i *delatori*, le *spie* rimasero, poco men che soli, di costa ai magistrati dell'ordine pubblico.

Fu studiato il rimedio. Furono sceverati gli Ufficiali della polizia propriamente detta dagli ufficiali dell'ordine giudiziario. Agli uni, che sono gli uomini del potere *arbitrario* o *eco nomico*, la dolorosa necessità di sollecitare, dirigere, stipendiare i *confidenti*, gli innominati, gli occulti *rivelatori*. Agli altri, che son gli uomini della *legge*, il mandato di accusare pubblicamente, e di aprire la via al giudizio pubblico, secondo le norme date dalla *legge*, secondo le informazioni assunte da giudici istruttori, e mercè di quelle prove che rispondano ai concetti della fede pubblica, ai sensi della dignità che da natura ci è scritta nell'animo, ai precetti della civiltà, alla quale il secolo brucia meritamente gli incensi suoi.

« Guai, o signori, (così sclamava pochi anni or sono, dinanzi alle Assise di Lione un celeberrimo giureconsulto, Michel de Bourges), guai il giorno che nel tempio della Giustizia sono ricevuti a testimoni i *delatori*, le *spie*, o chi non può addurre altra *causa di scienza*, se non le coloro *confidenze*, le coloro *rivelazioni*! In quel giorno, si distende sul mondo morale un'ombra che incute spavento! »

Forse taluno mi verrà obbiettando: e vorreste voi dunque che la Polizia togliesse di mezzo le *rivelazioni*, le *confidenze* de' suoi segreti adiutori?

No, signori giurati. Conosco le urgenze dei tempi: so che la Polizia è indispensabile, ed è indispensabile che essa abbia i suoi misteri, i suoi arcani, e a quest'uopo i suoi *confidenti*: e, a cui piace, aggiungo di più; aggiungo, che le costoro *confidenze*, le costoro *rivelazioni* possono talvolta recare alla amministrazione della giustizia un servizio.

Ma quale servizio; ma come; ma in quali confini?

Le *confidenze*, le *rivelazioni* fornite agli ufficiali della polizia propriamente detta, o se anco vogliasi, agli ufficiali della polizia giudiziaria, in tanto solo possono riuscire proficue all'amministrazione della giustizia in quanto a lei porgano il *cappio di un filo* che valga a guidarla nei tortuosi giri del labirinto nel quale si ascondono i rei.

Se con quel filo alla mano il giudice istruttore o il P. M. rinviene documenti, testimoni fededegni, od altre specie di prova delle cose confidate o rivelate; i documenti, i testimoni fededegni, le altre specie di prova potranno e dovranno venire al vaglio della pubblica discussione.

Ma se col *cappio del filo*, dato dai *confidenti* o dai *rivelatori*, il giudice istruttore o il P. M. non giungono debitamente a trovar i mezzi di prova che fan di mestieri al-

l'accusa, l'accusa non vuol essere istituita, e, molto meno, dai giurati e dai giudici vuol essere assecondata —.

Le *confidenze*, le *rivelazioni*, che son tanta parte del presente processo, furono esse mai confortate da un qualche mezzo di prova legittima?

Il P. M. ha risposto che se rispetto a parecchi degli autori o complici de' misfatti *speciali*, tema ed oggetto dei capi d'accusa che vengono appresso.

Ma nel discorso del primo capo, che s'intitola di *Associazione di malfattori*, senza esitazione affermiamo: non solo non essere interceduto, ma non essere tampoco allegato dal P. M. un qualsiasi mezzo di prova legittima, da sorreggere rivelazioni o confidenze che accennino all'*associazione di malfattori* da lui propugnata; ed essere invece di fatto, che que' medesimi *rivelatori* a' quali il P. M. fece sempre ricorso nella discussione dei capi d'accusa de' misfatti *speciali*, quei medesimi *rivelatori* non seppero dire e non dissero, di aver attinto *confidenze* di sorta che si riferiscano a tale un'*associazione di malfattori* qual'è designata negli articoli 426, 427. —

Due sono i *rivelatori* su' quali precipuamente riposano le accuse de' misfatti *speciali*: Pietro Campesi e Cesare Buonafede.

Della vita, dell'indole, della fama di costoro; del come essi vogliano avere spillate le *confidenze* di tutti o moltissimi degli accusati; del come, del perchè, del quando le confidenze (vere o supposte) essi abbiano rivelate, io disdegno parlare.

Rendo amplissime azioni di grazie ai valorosi colleghi miei, che, anche per me, si son sobbarcati al penoso ufficio di rimestare quel fango, di mettere a nudo quelle lordure.

Ad ogni modo. E Campesi e Buonafede, si stupendi *rivelatori di confidenze* (vere o supposte) intorno a' misfatti *speciali*, sono muti in proposito dell'*associazione di malfattori*.

Mi correggo, mi emendo —. Il Buonafede non fu muto intorno all'*associazione di malfattori*. Non fu muto: la disdisse apertamente, e in duplice guisa. La disdisse allora che interpellato, se credesse o sapesse della esistenza di codesta *associazione*, rispose che nulla ne seppe mai; che, secondo lui, chi interveniva a furti, a grassazioni, rubava o predava per conto proprio. La disdisse allorchè, rivelando le *divisioni de' proventi*, o vuoi delle grassazioni o dei furti, chiari (lo abbiamo poc'anzi veduto, e non occorre ridirlo) che ogni singola divisione fu limitata tra gli autori e complici rispettivi di quella grassazione individuali, di quel furto individuo da cui era derivato il bottino.

Mi correggo, mi emendo. — Il Campesi non fu muto. Il Campesi cominciò a rivelare sin da Voghera, nel maggio e nel giugno 1862, le *confidenze* che disse d'aver ricevute in prigione circa una *consulta*, o *congiura*, in Bologna chiusa o tramata; e poi a Forte Urbano nel 18 dicembre 1862, e poi nell'8 febbraio, e poi nel 9 marzo 1863, e più tardi ancora, ha ribadito, allargato le *rivelazioni* intorno a quella *consulta* o *congiura*. Ma, oltrechè la *congiura* delle sue rivelazioni non sarebbe mica del 1859, o del 1860, o del 1861, e spetterebbe ai primi tempi del 1862, certissimo è che la *congiura* delle sue rivelazioni sarebbe tutt'altra cosa, importerebbe tutt'altro reato che il reato di *associazione di malfattori* a tenore della legge 426, 427: certissimo è che la *congiura* delle sue rivelazioni sarebbe *congiura di reazione politica*; sarebbe quel crimine che il codice penale, nel primo capo del titolo primo, definisce per *attentato o cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato*: e, giusta gli articoli 156, 157, 158, ha per oggetto o di cangiare la forma del governo, o di eccitare i regnicoli ad insorgere contro i poteri dello Stato, o di suscitare la guerra ci-

vile, o di portare la strage contro una classe di persone (quali son gli impiegati di polizia): crimine, da punirsi come attentato, secondo l'art. 150, se esso ebbe un principio qualunque di esecuzione: crimine, da punirsi come *conspirazione*, secondo l'art. 160, se la risoluzione di agire fu concertata o conchiusa; e, secondo l'art. 161, se non vi fu concusione, ma solo la proposizione di formare la *conspirazione*.

Sì, o signori, la *congiura* delle rivelazioni di Pietro Campesi, sarebbe unicamente di *reazione politica*. Se altri mel contendesse, io dovrei fare istanza perchè si desse lettura dei *verbali di quelle rivelazioni*. Sarebbe *congiura*, attentato, o *conspirazione politica*. ce lo mostra la causa ad itata come *causa impellente*; ce lo mostrano gli uomini additati come *promotori*; ce lo mostra la origine dei *danari* dati o promessi; ce lo mostra lo *scopo*, l'*oggetto* prefisso ai *congiurati*.

Quale la *causa impellente* della *congiura*, a detta di Campesi? — I balzelli dal nuovo governo aumentati; la leva dal nuovo governo introdotta; i *migliori impieghi* dal nuovo governo accordati ai *piemontesi* (sic). — Quali i *promotori* della *congiura*, a detta del Campesi? L'ultimo cardinale di Bologna, e per esso il capo prete di San Petronio. — D'onde i *danari* dati o promessi, a detta del Campesi? Da Roma. — Quale lo *scopo*, l'*oggetto* della *congiura*, a detta del Campesi? Distruggere l'*infame governo dei piemontesi* (sic).

Signori giurati! Il dilemma è corto.

O il Pubblico Accusatore crede a *Pietro Campesi*, o non crede.

Se non crede a *Pietro Campesi*; non può nè dee più oltre citare il nome di colui, invocare le *colui rivelazioni*, innalzarlo al grado di *testimonio*: lo carci via da queste carceri, che non sono carceri pel Campesi: lo mandi alla *reclusione*, a cui fu sentenziato: ed egli, il Pubblico Accusatore, si unisca a noi per pregare i signori giurati che condannino alla meritata obliuione ogni parola, ogni accento di *Pietro Campesi*.

Se invece ei crede a *Pietro Campesi*; se intende di seguitare a valersi di colui in quanto concerne i *misfatti speciali*: agli autori o complici de' *misfatti speciali* diriga in questo giudizio gli strati suoi: chiegga alla Corte d'Accusa che voglia indire il procedimento sopra l'attentato, la *conspirazione* preveduta dalle leggi 156—161: e si unisca a noi per pregare i signori giurati a rispondere fermamente del *no* sopra il capo dell'*associazione di malfattori*: perchè le *rivelazioni di Pietro Campesi*, avendo messo in aperto che la *lega*, la *congiura* (se v'ebbe) fu propriamente *lega* o *congiura di reazione politica*, escludono ch'ella sia stata un'*associazione di malfattori* nel modo inteso dalla legge 426, 427, e per lo scopo di delinquere contro le persone o le proprietà —.

Dopo ciò, non ho più bisogno di ricordare che il *testimonio Stanzani Filippo* (non l'accusato Stanzani Cesare), il *testimonio Stanzani Filippo*, capo stazione di ferrovia, interpellato circa le *balle* che fossero in Bologna, così si espresse: « Ho sempre sentito parlare in Bologna di *balle di facchini*, ma non mai di *balle di ladri* ».

Dopo ciò, non ho più bisogno di ricordare che il *testimonio Vincenzo Zucchi*, guardia di pubblica sicurezza in Bologna, parlando vagamente di *balle*, così si espresse: « non saprei se fossero *organizzate*: credo si riunissero a caso ».

Eppur non voglio finire senza ricordare che il *testimonio Cesare Zuccadelli*, prima del 1859 guardiano delle carceri, e poi brigatiere delle guardie di pubblica sicurezza in Bologna, interrogato dalla Eccellenza del signor Presidente nella udienza del 19 maggio, se abbia sentito a dire che in Bologna esistesse un'*associazione di malfattori*, nettamente rispose « *nossignore* ».

Sino a qui ho smentita la ipotesi della *esistenza dell'associazione di malfattori* nel mio carattere di difensore di tre degli accusati di questo reato.

Ora, signori giurati, debbo smentirlo come cittadino che vede necessario all'ordine pubblico, alla quiete pubblica, il rispetto e la fede di tutti nell'onore e nella rettitudine delle pubbliche autorità.

Brevemente. Se in Bologna avesse avuto esistenza, e si lunga esistenza, una o più associazioni di malfattori, una associazione sì vasta e sì numerosa, qual'è quella che dopo il mancato assassinio 23 marzo 1862 appariva, quasi *visione postuma*, al pensiero del Questore avvocato Pinna, sarebbe stato impossibile e moralmente e materialmente che la associazione, le sue *bande*, i suoi *capì*, la sua *cassa*, i suoi *patti*, le sue *leggi*, il suo *codice*, rimanessero del tutto ignote per un triennio ignote ai personaggi che, cominciando dal giugno 1859, tennero il freno di questa città. E poichè egli è certissimo che nessuno di quei personaggi, nessuno degli ufficiali pubblici, nessuno la associazione conobbe, nessuno la intravvide, nessuno la sospettò, e molto meno la ebbe perseguitata, altri per avventura crederebbesi licenziato ad accogliere la idea (che io maledico), la idea, per questo la vasta, la numerosa associazione di malfattori sia vissuta *ignota* e *inviolata*, perchè tutte le pubbliche autorità erano a quella conniventi o fautori.

Nè da cotesta idea le pubbliche autorità si potrebbero tampoco schermire, allegando che la vasta, la numerosa associazione in tanto rimase *ignota*, rimase *inviolata*, in quanto gli uomini, ond'era composta, non eccitavano i sospetti della polizia, campando essi la *vita coi frutti dei beni loro*, delle oneste loro fatiche; intanto rimase ignota rimase *inviolata*, in quanto le *balle* dal P. M. da lui tramutate in *bande*, studiavano le tenebre e rifuggivano da' civili consorzi in Bologna non si ragunavano, tenevano i conciliaboli altrove e sotterra, facevano lor covo di inesplorabili catacombe.

No: perchè il pubblico accusatore per — *totam orationem* ha proclamato che la associazione era conflata di uomini, tutti o la massima parte, diffamati per crimini e antichi e recenti; s'era conflata di uomini, tutti o la massima parte, senza fortuna, senza mestiere, oziosi viziosi dispendiosissimi.

No: perchè il pubblico accusatore ha proclamato che le *balle*, da lui tramutate in *bande*, erano pubbliche, patenti, manifeste; ha proclamato che i membri delle *balle*, o delle *bande*, avevano a vigili a sentinelle nel vestibolo stesso della questura, le donne loro e i fanciulli (..... le *donne* che penano tanto a tacere! e i *fanciulli* che non tacciono mai!); ha proclamato che i luoghi di riunione delle *balle* o delle *bande* erano i caffè, le osterie quasi tutte di Bologna, e che nei caffè, nelle osterie di Bologna le *balle* o le *bande* i lor parlamenti tenevano a porte libere e spalancate. —

Respingiamo adunque, respingiamo per sempre, lungi di qua la ipotesi, l'accusa dell'*associazione di malfattori*. Respingendola, non avremo solamente *avvocata* la causa degli accusati: avremo altresì vendicato le calunnie, che sussurrano agli orecchi degli idioti e de' semplici i non idioti e non semplici inimici di questo governo, di questo Regno: di questo Regno, del quale è nobilissima parte il Piemonte, ma non è *Regno di Piemontesi*, come tu, o *Pietro Campesi*, scrivesi nelle esose tue pagine; non è *Regno di Piemontesi*, ma è *Regno d'Italia*, nel nome santo della quale mi piace concludere la prima parte della mia aringa. —

Signori Giurati!

Dove non è *associazione*, ivi non sono e non possono essere *soci*.

E però, avendo noi veduto che il reato di *associazione di malfattori*, definito dalla legge 426, 427, poi risultamenti processuali non è nello *ingenerare* stabilito, potrebbe riescire inutile, ed anzi aver sembianza di contraddittoria la seconda indagine che dapprincipio abbiamo annunciata; inutile, contraddittorio lo esaminare se taluno degli accusati sia stato parte o membro della associazione presupposta dall'atto di accusa.

E tuttavia a questa seconda indagine, avvegnachè mera-

mente subordinata, procedettero a buona ragione gli oratori che sin' ora tennero il campo della difesa.

I difensori non han diritto di divinare il voto de' signori giurati: quindi gli onorevoli miei colleghi hanno dovuto fingere a sè stessi la *possibilità* che la coscienza suggerisca ai signori giurati un giudizio di criterio diverso dalla conclusione principale per noi mantenuta *sullo ingenerare del reato*; e in questa ipotesi (cioè nella ipotesi che la associazione di malfattori sia stabilita *in genere*) sorgeva la necessità di scrutare un per uno i capi e i soldati della nefasta legione.

Anch' io seguì le orme e l'esempio degli onorevoli miei colleghi: e tanto più volentieri procedo alla seconda indagine, inquantochè sento nell'animo la certezza che mi verrà fatto, non pur di escludere dal novero dei legionari ciascuno de' tre accusati de' quali mi fu affidata la difesa, ma altresì di cancellare le contumelie a cui ciascuno dei tre fu inopinatamente posto a bersaglio negli ultimi periodi del pubblico dibattimento.

Ma se fino a questo punto, discutendo *lo ingenerare*, non era mestieri che io sceverassi *l'uno dall'altro* i tre miei clienti e la condizione loro di fronte all'accusa; ora è debito mio di metterveli innanzi *individualmente (uti singuli)*, di guisa che *ciascheduno* abbia a poter essere da voi esplorato e giudicato *pe' fatti suoi propri*, senza fruire vantaggio e senza soffrire discapito per lo accidente che tutti e tre da uno stesso curiale siano patrocinati.

E pertanto: il *Giulio Galanti*, nella non conceduta ipotesi che il reato di *associazione di malfattori* sia *in genere* stabilito, fu egli uno degli associati?

Abbiamo ricordato che il pubblico accusatore ha ammesso, e non potea non ammettere, che *Giulio Galanti* è nome nuovo, non che ai libri delle condanne, alle rubriche delle inquisizioni fiscali; nuovo ai sospetti delle questure; conosciuto da molti, ma conosciuto per uomo onesto e dabbene.

Come dunque e perchè la accusa lo involge nelle sue spire? —

Dice in primo luogo il Pubblico Ministero, che *Giulio Galanti prestava, e non inscientemente, la sua locanda ai convegno dei malfattori*. E ve ne adduce quest' unica prova: che *Cesare Buonafede* (notiamo bene, *Cesare Buonafede*) asserì di aver saputo che della grassazione 3 dicembre 1861, a danno del marchese Guido Pepoli, fu per la prima volta discorso nella osteria del *Giulio Galanti*, in quella sera alla quale si riferisce il verbale di perquisizione delle guardie di pubblica sicurezza, 19 novembre 1861.

Dice in secondo luogo, che *Giulio Galanti* era amico e cassiere di *Pietro Ceneri*. E ve ne adduce per tutta prova la non giurata asserzione di un *Luigi Sani*, chiamato all'udienza 20 luglio per provvisione discrezionale.

Dice in terzo luogo, che nei registri delle persone arrivate alla locanda del *Galanti* è iscritto il nome di *Pietro Ceneri* nei giorni 12, 13 e 16 luglio 1861; ed immagina, che quelle iscrizioni siano state fatte collo intento di provare l'*alibi*, il non intervento di *Pietro Ceneri* alla grassazione di *Marzabotto* commessa verso le ore 10 della notte 12 luglio, o del furto alla *Zecca* di Bologna commesso la notte del 16 luglio 1861.

Dice in quarto luogo, che nella notte del furto alla *Zecca* *Pietro Ceneri* entrava nella locanda di *Galanti* con un'involto sotto il braccio, e il *Priore* della locanda se ne doleva con esso *Ceneri*: dice, che queste cose le ha narrate a *Campesi* il *Giulio Galanti*.

Dice in quinto luogo, che *Giulio Galanti* ha narrato a *Campesi* di aver avuto una *verga d'oro* e di averla poi venduta in *Codogno*.

Dice finalmente, che *forse* (questo *forse* fu pronunciato e stampato) *Giulio Galanti* si associò ai malfattori per procurarsi una più rapida fortuna.

Tali, e non altre, sono le allegazioni del Pubblico Ministero contro il *Giulio Galanti*.

Tali, e non altre: e basta avere accennato le prime cinque, perchè tutti si accorgano che, ove pur esse fossero vere

e provate, non per questo sarebbe provato che *Giulio Galanti* sia stato socio della supposta associazione di malfattori; sicchè l'accusa (per lo suo meglio) rimarrebbe in quel *forse*, che, argomentando dalle prime cinque allegazioni, fu proferto nel sesto ed ultimo luogo dal Pubblico Ministero.

Torniam da capo.

I. Quanto alla prima allegazione.

Se il Pubblico Ministero avesse detto che alcuni di coloro, che oggi stanno sul banco degli accusati, accedevano talvolta, od anche di spesso, all'Osteria di *Giulio Galanti*; noi non lo avremmo negato. Bensì avremmo risposto, che il locandiere, l'oste, può e deve dar alloggio, cibo, vino, a chi ne richiede, senza fare e senza aver mezzi di fare un preventivo giudizio *de vita et moribus* sulla persona del richiedente: così, e non altrimenti, come il sarto, il ciabattino, e gli altrettali, senza processi *de vita et moribus* forniscono le merci loro a qualunque arrivi al loro banco, al loro negozio: così, e non altrimenti, come il medico e il farmacista, senza processi *de vita et moribus* suggeriscono farmaci e li ammaniscono a qualunque malato.

Ma quando il P. M. ci dice che il *Galanti prestava, e non inscientemente, la sua locanda ai convegno dei malfattori*, noi rispondiamo che l'allegazione è *gratuita inverosimile assolutamente fallace*.

La allegazione è *gratuita*: perchè nessuno dei testimoni (salvo il *Cesare Buonafede*, che accenna ad un incidente specialissimo, del quale parleremo ben presto) nessuno de' testimoni ha mai deposto che *Galanti prestasse la sua locanda od osteria a convegno, a conciliaboli di malfattori*, e la prestasse *scientemente* (come scrive l'art. 429) cioè *sapendo* che taluni o parecchi, di que' che venivano all'osteria, fossero membri di una associazione di malfattori e ci venissero a concertare misfatti per conto di una associazione di malfattori.

La allegazione è *inverosimile*: perchè non solo il P. M. non ha nè provato, nè asserito, che le stanze degli ideati conciliaboli fossero segrete e chiuse, secondochè sarebbe indispensabile a' conciliaboli di malfattori, ma anzi è provato, ed è ammesso dal P. M., che le dette stanze erano aperte e libere: e quella stanza medesima, nella quale avvenne la perquisizione accennata dal *Cesare Buonafede*, nonchè libera e aperta, aveva l'uscio sprovvisto di chiave, di chiavistello, o di qualsivoglia altro arnese da poter ovviare l'ingresso di chicchessia.

La allegazione è di nuovo *inverosimile*: perchè è provato, e non è negato dal P. M., e lo ha tra gli altri certificato il testimonio fiscale avv. *Giovanni Burlandi*, ispettore di pubblica sicurezza, che la osteria del *Galanti* era frequentata *da persone oneste, da impiegati pubblici e comunali*, ed eziandio *da magistrati dell'ordine giudiziario*. e così che esso stesso lo ispettore *Burlandi* la scelse e la frequentò a pranzo e a cena, insino a' tempi i più vicini all'accusa. E niuno vorrà sognarsi che gli associati a *misfatti*, venissero a discutere e concertare i misfatti proprio sul viso, proprio sugli occhi, e passando fra i piedi a gente onesta, a magistrati, e nientemeno che ad ispettori di polizia.

Nè per avventura mi replichi il P. M., che il precedente ispettore, lo *Sborni Federico*, abbia parlato in maniera da lasciar credere che all'osteria del *Galanti* capitassero ladri, o accozzaglie di ladri.

Della asserzione dello *Sborni* io facilmente mi sbrigo, come già s'è sbrigata di lui la questura di Bologna nel maggio 1862: — dalla asserzione dello *Sborni* io mi sbrigo, notando solo che egli è caduto in flagrante contraddizione con sè medesimo e co' fatti suoi. Perocchè, se la osteria del *Galanti* fosse stata tale qual'egli l'ha additata all'udienza, egli (lo *Sborni*) che fu ispettore di pubblica sicurezza in Bologna sino al maggio 1862, non avrebbe ommesso di denunciarla, di provocarne la interdizione o la sospensione, e, se non altro, di mettere sugli avvisi il *Burlandi* che nel maggio 1862 succedeva a lui nell'ufficio: e in quella vece, la deposizione del *Burlandi* venuto a Bologna (com'egli si espresse) *dopo ch'erano già compiuti*

i fatti del 1862, la deposizione del Burlandi assicura che anche allora, anche dopo compiuti i fatti del 1862, la osteria del Galanti godea sì buona opinione da meritare che egli medesimo il Burlandi, seguendo le tracce di più magistrati, di quella osteria si facesse avventore o cliente.

Contro a tante inverosimiglianze, e contro al fatto certificato dall'ispettore Burlandi, il P. M. adduceva il Cesare Buonafede; il quale nella udienza 29 luglio, mentre discutevasi della grassazione 16 gennajo 1863 sulla diligenza di Firenze (unico capo di accusa sul quale il Cesare Buonafede fosse indotto per testimonio), sciorinò a suo modo le storie di altri reati; e specialmente della grassazione 3 dicembre 1861 nel palazzo del marchese Guido Pepoli; ed asserì di aver saputo da Romagnoli Luigi « che, per concertarsi intorno a quella grassazione, i malandrini s'erano recati all'osteria di Galanti la sera in cui fu proceduto alla perquisizione e al verbale 19 novembre 1861; che nella detta sera i malandrini non poterono venire a capo di nulla; e che, in appresso, la grassazione fu concertata all'osteria della Palazzina, condotta dal Sattolini ».

Lascierò di notare che in addietro (prima della udienza 29 luglio) il Cesare Buonafede non aveva mai toccato di codesto incidente della osteria di Galanti. — Lascierò di notare che il Romagnoli Luigi, dal quale il Cesare Buonafede vuole averlo saputo, non appartiene al novero di coloro che, giusto il verbale 19 novembre 1861, erano in quella sera nella osteria del Galanti. — Lascierò di notare che il Romagnoli Luigi nega la asserzione del Cesare Buonafede nega di avere a costui tenuto il discorso testè riferito. — E lascierò eziandio di notare che, ove pur fosse vero che Romagnoli abbia tenuto quel discorso al Cesare Buonafede, e ove pur fosse vero che certi individui, cenando il 19 novembre 1861 nella osteria del Galanti, abbiano trattato della grassazione a danno del marchese Pepoli, tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante all'accusa del Giulio Galanti: sì perchè il verbale delle guardie di pubblica sicurezza 19 novembre 1861 non dice, e non lo dicono i reali carabinieri nelle informazioni relative al verbale, e non lo dice neanche il Cesare Buonafede, che nel tempo di quella cena il Galanti fosse nell'osteria, ed è poi notorio che verso notte il Galanti v'è sempre a dormire nella propria abitazione, in altra casa da quella del suo negozio: sì perchè, eziandio supposta la presenza del Galanti nella osteria, da nessun' indizio trapelerebbe ch'egli sapesse i rei disegni delle persone che in una delle stanze libere e aperte, la più libera e la più aperta di tutte le stanze della osteria, si raccoglievano a quella cena.

Bensi dirò che se vi ha materia nella quale, più che in ogni altra mai, il P. M. debba discredere alle confidenze che il Cesare Buonafede vuole aver ricevute dal Luigi Romagnoli, certamente essa è quella che concerne la grassazione in danno del marchese Pepoli: essendochè, rispetto a codesta grassazione, il Cesare Buonafede (sia che abbia ricevuto confidenze dal Romagnoli, sia che le abbia egli stesso inventate), o fu ingannato, o vuole ingannare. Ciò risulta dalle sostanzialissime differenze tra il suo racconto e il racconto del Pietro Campesi che si è tuttavia rapportato a confidenze del Romagnoli. Ciò particolarmente risulta dalla circostanza che gli autori o complici della grassazione in danno del marchese Pepoli, a detta del Campesi, furono diciotto; e all'incontro, a detta del Cesare Buonafede, la grassazione fu concepita solo tra sedici, e soli sei di quei sedici, entrarono nel palazzo Pepoli, e gli altri dieci, se ne stettero alle proprie loro case. — Ciò risulta soprattutto dalla circostanza che, mentre il P. M. e la Corte d'accusa hanno apposto la grassazione Pepoli a tutti i diciotto individui nominati dal Pietro Campesi (ridotti a diciotto per la morte dell'ultimo), tra que' diciotto ve n'ha soli quattro che corrispondono ai nominati dal Cesare Buonafede.

Nè basta ancora, signori giurati. La asserzione del Cesare Buonafede, in quanto riguarda allo incidente oc-

corso nell'osteria del Galanti, è chiarita moralmente impossibile, e falsa, dal verbale delle guardie di pubblica sicurezza 19 novembre 1861, e dalle informazioni, lette all'udienza, dei reali carabinieri Francesco Bonamassa e Carlo Bellaschi.

Il verbale 19 novembre 1861 del brigadiere Lupettini, e delle guardie di pubblica sicurezza Borgognoni, Derossi, Italiani, ed altri, dice: « che essendo egli in perlustrazione nell'interno della città, insieme ai reali carabinieri Bonamassa, Bellaschi ed altri, giunti presso l'osteria detta di Alessio (l'osteria del Galanti), dall'interno della quale si sentiva qualche rumore, stabilirono di accedervi: entrarono nell'esercizio i soli carabinieri, e le guardie rimasero a custodirne l'ingresso: rinvennero in una camera dieci individui seduti intorno ad un tavolo, di ciascuno dei quali il verbale registra il nome e il cognome: i dieci individui furono indistintamente perquisiti sulla persona: non furono trovati possessori di cosa alcuna che potesse interessare le viste della giustizia: a due però, Pietro e Giacomo Ceneri, trovati privi di qualsiasi ricapito, fu ordinato di seguire le guardie alla Questura all'oggetto di accertare la loro identità personale. »

Cinque di quei dieci sono al tutto stranieri a questa causa, nè il P. M. ha mai sospicato che avessero od abbiano la benchè menoma attinenza colla supposta associazione di malfattori. I cinque sono i signori Pietro Ceccoli, Francesco Venturoli, Giacomo Romani, Francesco Cattari, Emilio Livizani.

Or bene, è egli moralmente possibile che in quella sera gli altri cinque, i cinque accusati, discutessero il modo, il tempo, le cautele, le norme di una grassazione futura? che ne discutessero in camera aperta e libera a tutti? che ne discutessero a sì alta voce da farne udire il rumore nella pubblica via, e attirar l'attenzione de' reali carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza? e (che peggio è) ne discutessero assisi a quella medesima tavola alla quale con temporaneamente stavano assisi i cinque cittadini che non solo non sono adepti alla supposta associazione di malfattori, ma, a senno dello stesso P. M., erano, e sono al tutto incolpevoli? Eppure il Cesare Buonafede vuol darci a intendere che la discussione della futura grassazione al marchese Pepoli fosse accesa appunto in quella sera 19 novembre, appunto in quella stanza, appunto a quel desco, e in quel mentre in cui le guardie di pubblica sicurezza e i reali carabinieri, udito il rumore, colà s'intromisero, e perquisirono tutti. Dunque il Cesare Buonafede vuol darci a intendere l'impossibile. — Dunque il Cesare Buonafede pensa e parla a casaccio; e, se pur ha nome di testimonio, è un testimonio falso.

Aggiunge il Cesare Buonafede « che in quella occasione il Pietro Ceneri non volle lasciarsi perquisire. » La quale asserzione, che per sè stessa sarebbe indifferente alle presenti questioni, e massime in relazione a Giulio Galanti, non è indifferente se ci offre nuovo motivo da cresimare sopra il Cesare Buonafede la taccia di menzognero. — E come nò? — Da un lato il verbale della pubblica sicurezza 19 novembre 1861 ci prova che tutti i dieci nell'osteria del Galanti (compreso il Pietro Ceneri) furono perquisiti. Dall'altro lato, certificano i reali carabinieri, e più precisamente il Bellaschi Carlo, che il sig. Livizani pretendeva di non dover essere perquisito perchè era stato ufficiale sotto il generale Garibaldi, e gli altri tutti (io recito le parole precise) non fecero alcuna opposizione, nè osservazione. — Che solenne smentita al Cesare Buonafede! che smentita, a lui data dai reali carabinieri, le informazioni de' quali sogliono essere il tipo della esattezza e della lealtà! —

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.